



Città Metropolitana di Reggio Calabria
Al Sindaco s.f.

Prot. n° 89189 Sind.

Reggio Calabria, 29/11/2022

Tit. 01 classe 01 sott cl. 03
Fasc. ___ sott fasc ___ Anno 2022

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del D lgs n°152/2006. Misure volte ad assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani sul territorio della Città Metropolitana al fine di scongiurare le problematiche di natura igienico sanitaria.

PREMESSO CHE

- Le operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio della città Metropolitana, sono organizzate programmando i conferimenti presso i tre stabilimenti di trattamento dei rifiuti urbani dell'area metropolitana, di Gioia Tauro Cicerna, Reggio Calabria Sambatello e Siderno San Leo;
- Presso l'impianto di Sambatello si svolgono le seguenti attività individuate all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.: 5.3 b) recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 t/g, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte terza:
 - trattamento biologico;
 - pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento.
- L'impianto di Sambatello è stato autorizzato con:
 - Il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n°8794 del 04/08/2017 avente per oggetto "Giudizio di compatibilità ambientale VIA ai sensi del D lgs n°152/2006 per come modificato da D lgs n°4/2008 e Autorizzazione ambientale AIA ai sensi del D lgs n°152/2006 e smi per un impianto di valorizzazione e recupero spinto di materia prima seconda da raccolta differenziata e rifiuti urbani residui da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica da realizzarsi in località Sambatello Reggio Calabria";
 - Il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n°10369 del 22/09/2017 avente per oggetto "Giudizio di compatibilità ambientale VIA e Autorizzazione ambientale AIA ai sensi del D lgs n°152/2006 e smi, per l'impianto tecnologico esistente di trattamento rsu sito in località Sambatello Reggio Calabria";
- l'impianto di Sambatello riceve i conferimenti dei rifiuti urbani provenienti da un bacino di popolazione pari a circa 200.000 abitanti;
- presso lo stesso impianto sono in corso i lavori relativi alla realizzazione del nuovo

ecodistretto che sostituirà le strutture e gli impianti tecnologici attualmente installati sullo stesso sito di Sambatello;

- in particolare è prevista a Sambatello la realizzazione anche dell'impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani con processo di digestione anaerobica, con la produzione di biogas e di un residuo solido utilizzabile come ammendante in agricoltura;
- In data 7 maggio 2020, la Regione Calabria e l'Ambito Territoriale Ottimale di Reggio Calabria, da una parte, e RECOSAMB, dall'altra, hanno stipulato il contratto di appalto (rep. n. 152 del 7 maggio 2020) per la "Progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'impianto di valorizzazione e recupero spinto di M.P.S., da RD e RU residui, da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica (FORSU) da realizzare in loc. "Sambatello" nel comune di Reggio Calabria"
- il contratto sopra richiamato prevede che i lavori di realizzazione del nuovo ecodistretto debbano svolgersi contestualmente all'esecuzione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti conferiti quotidianamente presso l'impianto, i cui ingressi settimanali ammontano a circa 800 tonnellate;

CONSIDERATO CHE

- presso l'impianto di Sambatello nella sua attuale configurazione, si producono circa 400 tonnellate settimanali di scarti residui dalle operazioni di trattamento dei rifiuti,
- in particolare l'impianto di Sambatello produce come scarti i rifiuti speciali non pericolosi catalogati con i codici cer/eer 190503 che comprende i rifiuti speciali non pericolosi di scarto provenienti dalle operazioni di stabilizzazione del sottovaglio primario e rifiuti speciali non pericolosi cer/eer 191212, provenienti dal sottovaglio secondario,
- il mancato allontanamento di questi scarti di lavorazione può interferire pesantemente sia con i conferimenti dei rifiuti in impianto sia con l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'ecodistretto,
- l'accumulo degli scarti dovuto alla loro mancata evacuazione può comportare interruzioni e ritardi nei conferimenti dei rifiuti, causando a cascata il rallentamento delle operazioni di raccolta dei rifiuti sul territorio Metropolitano,
- questa situazione, con il potenziale rischio dell'abbandono dei rifiuti sul territorio per mancata raccolta, può comportare pesanti problematiche di natura igienico sanitaria per i comuni dell'ambito metropolitano,
- la Città Metropolitana in questo momento non è dotata di discariche di servizio attive per lo smaltimento finale degli scarti di lavorazione prodotti dai tre stabilimenti dell'area metropolitana,
- a livello regionale ed extra-regionale è conclamata la difficoltà nell'individuazione di spazi di conferimento per gli scarti di lavorazione prodotti dagli impianti tecnologici di trattamento dei rifiuti urbani;
- questo Ufficio ha provveduto nel tempo ad avviare numerose procedure ad evidenza pubblica per la selezione di operatori interessati all'esecuzione del servizio di smaltimento di tutti gli scarti di lavorazione provenienti dai trattamenti tecnologici effettuati presso i tre stabilimenti metropolitani, compreso quello di Sambatello, ma le disponibilità ad oggi pervenute sono limitate e non consentono lo smaltimento della quantità totale degli scarti prodotti dagli impianti tecnologici, compreso quello di Sambatello, durante il trattamento dei rifiuti urbani,

ATTESO CHE

- il prosieguo di tale situazione sopra evidenziata può causare la riduzione della capacità di trattamento degli impianti tecnologici sul territorio metropolitano, come già successo nel

- recente passato quando è diminuita la capacità di trattamento dei tre impianti
- in particolare per l'impianto di Sambatello, il prosieguo di questa riduzione potrebbe causare pesanti rallentamenti all'esecuzione dei lavori di realizzazione delle nuove strutture dell'ecodistretto, da realizzarsi con i lavori,
 - per quanto riguarda gli spazi disponibili al conferimento degli scarti, al momento vi è una minore difficoltà al collocamento dei rifiuti cer/eer 191212, mentre si accentuano le difficoltà per trovare spazi sufficienti al conferimento dei rifiuti cer/eer 190503,
 - per tale ragione, in assenza di adeguati flussi in uscita per gli scarti, come detto prima in particolare per i rifiuti cer/eer 190503, sussiste il concreto rischio di dover ulteriormente ridurre gli ingressi negli impianti di trattamento, sino alla completa sospensione dei conferimenti;

CONSIDERATO, inoltre, che

- il soggetto affidatario dei lavori, con la nota registrata al num 85518 di protocollo in data 17/11/2022, ha comunicato che, in fase esecutiva, si è constatato che alcune delle opere da realizzare interferiscono con il regolare funzionamento della sezione di biostabilizzazione con conseguenze sia di carattere gestionale, connesse alla impossibilità di garantire la stabilizzazione del sottovaglio umido, che ambientale, a causa della impossibilità di garantire il trattamento dell'aria del comparto di biostabilizzazione e la protezione della biomassa in trattamento dall'interazione con le acque meteoriche;

RITENUTO, pertanto, che

- nell'attuale assetto impiantistico della Città Metropolitana è indispensabile assicurare l'esercizio di tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani e, quindi, si rivela imprescindibile l'esercizio di quello di Sambatello, garantendo che le attività di gestione dei rifiuti avvengano nel rispetto dei principi di autosufficienza, conformità e prossimità;
- è necessario un intervento finalizzato ad assicurare la corretta gestione dei rifiuti presso l'impianto di Sambatello, con il contestuale svolgimento dei lavori di realizzazione delle nuove strutture, adottando misure supplementari e garantendo allo stesso tempo elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore con la tutela dell'igiene e della salute pubblica
- è possibile assicurare il trattamento dei rifiuti nell'impianto di Sambatello prevedendo l'esercizio dell'impianto con l'esclusione della fase di biostabilizzazione e l'invio del sottovaglio da stabilizzare in impianti allo scopo autorizzati;

DATO ATTO CHE

- con nota prot. n. 86671 del 22/11/2022 è stato richiesto il parere all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ed all'ARPACAL, Dipartimento di Reggio Calabria;
- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha riscontrato la richiesta di parere con la nota prot n°87836 del 25/11/2022, con la quale UO Igiene e sanità Pubblica della stessa ASP di Reggio Calabria, ha espresso parere favorevole;
- l'ARPACAL, con nota prot. n. 89027 del 29/11/2022 ha espresso, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii, parere favorevole con prescrizioni,

CONSIDERATO CHE

- le deroghe normative disposte con la presente ordinanza, in uno alle ulteriori iniziative in corso di esecuzione e di prossima attuazione, scaturiscono dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare la compromissione di interessi pubblici primari, non essendo

- prefigurabili misure o soluzioni alternative;
- così operando, si perseguono finalità di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;
 - le disposizioni di cui alla presente Ordinanza non costituiscono deroghe ai principi generali di cui alla Parte I del d. lgs. 152/2006 ss.mm.ii., né al rispetto delle norme ambientali e di sicurezza applicabili, con particolare riferimento alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di ulteriori prescrizioni rilasciate dagli organi di controllo.

VISTO

- l'articolo 191 del D. Lgs n°152/2006 che recita "il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente"

EVIDENZIATA

- la provvisorietà e la temporaneità del provvedimento avendo la presente ordinanza efficacia nei limiti temporali espressamente indicati nella parte dispositiva della stessa;
- la proporzionalità del provvedimento essendo la presente ordinanza resasi necessaria ed indispensabile per fronteggiare situazioni a tutela di un bene costituzionalmente garantito ed espressamente tutelato all'art.32 della Carta Costituzionale;
- l'urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO

- infine, che per non incorrere in situazioni di irreparabile criticità igienico-sanitaria ed ambientale, derivanti dal deposito indiscriminato di rifiuti sul territorio della Città Metropolitana, con gravi ripercussioni anche in termini di tensioni sociali, si ritiene imprescindibile ed improcrastinabile, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione - non potendosi altrimenti provvedere - ricorrere all'emanazione di un'Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 191 del d lgs n°152/2006, per consentire l'attuazione, in deroga alle normative vigenti, delle iniziative intraprese al fine di garantire la gestione la salvaguardia della salute ed il rispetto dei principi di igiene e sanità pubblica sul territorio della Città Metropolitana;

RITENUTA

- imprescindibile ed improcrastinabile, al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente, non potendosi altrimenti provvedere la necessità, nelle more del completamento della realizzazione dell'ecodistretto di Sambatello, emanare Ordinanza contingibile ed urgente che consenta di proseguire nell'operatività dell'impianto di Sambatello, in deroga alle normative vigenti, nei termini che verranno di seguito specificati;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

- in deroga agli art. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29

nonies, 29 decies e 29 quaterdecies del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/2012, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, nelle more della realizzazione dell'ecodistretto, l'esercizio della piattaforma di trattamento rifiuti di Sambatello, sul territorio del Comune di Reggio Calabria, nella sua attuale configurazione, con l'esclusione della fase di stabilizzazione aerobica del sottovaglio primario nonché di tutti i presidi ambientali che interferiscono con la regolare esecuzione dei suddetti lavori, così come evidenziato nella nota trasmessa in data 17/11/2021 dall'appaltatore/gestore. Così come previsto nel progetto esecutivo approvato, in occasione della ricostruzione degli stadi di ricezione e pretrattamento dei rifiuti in ingresso, potranno anche essere utilizzati impianti mobili.

- I rifiuti in ingresso (caratterizzati dal codice eer/cer 200301) potranno essere introdotti sia in D15 che in R13 in funzione della destinazione del CSS prodotto (cer/eer 191210). I rifiuti introdotti in D15 saranno sottoposti a operazioni di trattamento D13, mentre i rifiuti introdotti in R13 saranno avviati a operazioni R12;
- i rifiuti cer/eer 191210 potranno essere conferiti anche in impianti che siano autorizzati alle operazioni di recupero R13;
- tutto il flusso di rifiuto con CER/EER 191212 da sottovaglio primario in uscita dall'impianto potrà essere conferito a operazioni D15 e/o D8, così come previsto in AIA (DD 10369/17), indipendentemente dalle quantità prodotte;
- la destinazione e la sede degli impianti di conferimento in D15 e/o D8 del rifiuto da sottovaglio primario di cui al punto precedente dovrà essere comunicato all'ARPACal Dipartimento provinciale di Reggio Calabria, a cura del gestore, almeno 15 giorni prima dell'avvio del conferimento;
- i rifiuti con codice cer/eer 191212 da sottovaglio secondario potranno essere conferiti anche in impianti che siano autorizzati alle operazioni di recupero "R", conformemente alla modifica non sostanziale di cui alla nota prot. n. 351572 del 06/08/2021 del Direttore Generale del Dip. Tutela dell'ambiente della Regione Calabria;
- I reflui liquidi attualmente classificati con il CER/EER190703, potranno essere classificati con CER/EER 161002.
- presso l'impianto di Sambatello potranno essere installati impianti provvisori per lo svolgimento di specifiche operazioni sui rifiuti, tali da mantenere la capacità operativa dell'impianto;
- le operazioni di trattamento dei rifiuti, che saranno svolte presso l'impianto di Sambatello, dovranno rispettare le prescrizioni ed indicazioni funzionali di seguito riportate, impartite dall'Arpacal Dipartimento Provinciale con la nota 89027 sopra richiamata:
 - in merito al flusso in uscita del sottovaglio primario cer 191212 dovrà essere comunicato all'ARPACal Dipartimento provinciale di Reggio Calabria, a cura del gestore, almeno 15 giorni prima dell'avvio del conferimento, la destinazione e la sede degli impianti di conferimento in D15 e/o D8 del rifiuto con precisa indicazione delle quantità in uscita al fine di monitorare gli eventuali superamenti del limite previsto in AIA (DD 10369/17);
 - la dotazione impiantistica del sito di trattamento rifiuti urbani di Sambatello, potrà essere modificata, in modo da non interferire con le operazioni di conferimento dei rifiuti; è consentita l'installazione di impianti provvisori per lo svolgimento di specifiche operazioni sui rifiuti, tali da mantenere la capacità operativa dell'impianto; gli impianti provvisori ed il loro funzionamento dovranno essere descritti in una apposita relazione tecnica, che dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana ed all'Arpacal, dipartimento provinciale, servizio suolo e rifiuti, prima della loro

installazione.

- al fine di verificare il carattere di effettiva temporaneità dell'ordinanza per come previsto dall'art.191 del Dlgs 152/2006 si chiede di trasmettere in tempi brevi lo stato di fatto ed il relativo stato di avanzamento dei lavori del nuovo ecodistretto con riferimento al cronoprogramma precedentemente trasmesso.
 - che tali attività cessino immediatamente nel momento stesso in cui vengano meno le ragioni di urgenza e indifferibilità che hanno determinato l'adozione dell'ordinanza in oggetto e, comunque, non oltre a quanto previsto dall'art.191 del Dlgs 152/2006;
 - che tutte le operazioni che saranno effettuate sui rifiuti trattati presso l'impianto di Sambatello siano condotte nel pieno rispetto delle norme ambientali e di sicurezza applicabili, con particolare riferimento alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;
- le operazioni di trattamento dei rifiuti, che saranno svolte presso l'impianto di Sambatello, dovranno rispettare anche le seguenti prescrizioni e modalità operative di seguito elencate,
- Si chiede di informare, qualora non fosse già stato, fatto la Città Metropolitana e l'Arpacal dipartimento provinciale di Reggio Calabria, sull'attività di riattivazione dei piezometri,
 - Per il controllo delle emissioni odorigene bisognerà condurre un monitoraggio secondo la metodica della norma UNI EN 13725/2004 o attraverso l'utilizzo di sistemi di EOS (sistemi elettronici olfattometrici) scientificamente validati; le analisi dovranno essere condotte prevedendo il campionamento sia a monte, sia a valle dell'impianto di Sambatello, nella direzione prevalente dei venti. Le modalità di esecuzione delle campagne di controllo sulle molestie olfattive dovranno essere preventivamente concordate con la Città Metropolitana UPS rifiuti e con l'Arpacal Dipartimento Provinciale.

DISPONE

- in complessivi 180 giorni la validità della presente ordinanza a partire dalla data di emissione, così come previsto all'art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006;
- che la validità della presente ordinanza possa cessare anticipatamente, nel momento in cui sarà ripristinato a pieno regime ordinario il funzionamento dell'impianto di Sambatello, e nel caso in cui vengano meno le ragioni di urgenza e indifferibilità che ne hanno determinato l'emanazione;
- che tutte le operazioni che saranno effettuate sui rifiuti trattati presso l'impianto di Sambatello, siano condotte nel pieno rispetto delle norme ambientali e di sicurezza applicabili, con particolare riferimento alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di ulteriori prescrizioni rilasciate dagli organi di controllo;
- che l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali da parte delle Autorità competenti, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 650 c.p.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo On line per 15 gg. consecutivi.

Copia della stessa sarà tempestivamente notificata a mezzo pec:

alla ditta Recosamb

recosambscarl@legalmail.it

al Comune di Reggio Calabria
protocollo@postacert.reggiocal.it

a S. E. il Prefetto di Reggio Calabria
protocollo.prefrc@pec.interno.it

al Presidente della Regione Calabria
presidente@pec.regione.calabria.it

al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

all'ASP Dipartimento di Prevenzione di Reggio Calabria
dipartimentoprevenzione.asprc@certificatamail.it

al Dipartimento Provinciale Arpacal di Reggio Calabria
reggiocalabria@pec.arpacal.it

al Presidente del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

al Ministro della Salute
gab@postacert.sanita.it

al Ministro dello Sviluppo Economico
urp@pec.mise.gov.it

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario per soli motivi di legittimità al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza/conoscibilità del presente provvedimento.

F.to Dott. Carmelo Versace